

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1617

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato DE VITA

*Presentata il 10 ottobre 1959*

Istituzione della terza qualifica per il personale dei ruoli aggiunti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono stati istituiti i ruoli aggiunti in sostituzione dei ruoli speciali transitori.

Detti ruoli aggiunti, confermati col successivo decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, limitano, come è noto, la carriera alle prime due qualifiche.

Questa limitazione appare ingiustificata.

Vero è che a norma dell'articolo 348 del citato decreto n. 3 gli impiegati dei ruoli aggiunti possono partecipare agli esami per la promozione alle qualifiche intermedie dei ruoli ordinari del nuovo ordinamento; ma se si considera l'attuale ristrettezza degli organici si comprende facilmente come detta facoltà sia più formale che effettiva.

Non si comprende quindi perché agli impiegati dei ruoli aggiunti sia stata negata la terza qualifica (consigliere di prima classe, segretario, archivista).

La limitazione suddetta appare ancor più ingiustificata se si considera che la promozione per esame alle qualifiche intermedie avviene senza il previo passaggio alla terza qualifica.

Con la presente proposta di legge si tende ad eliminare una limitazione esistente nei riguardi del personale dei ruoli aggiunti, personale che assolve le stesse funzioni del personale dei ruoli ordinari delle corrispondenti qualifiche con pari diligenza e attaccamento al dovere.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le qualifiche dei ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, comprendono anche le qualifiche di consigliere di 1<sup>a</sup> classe, di segretario, di archivista, di usciere capo e agente tecnico capo, o quali-

fiche equiparate, rispettivamente per le carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario.

Il collocamento nelle qualifiche di cui al precedente comma avviene:

a) mediante scrutinio per merito comparativo e al compimento di anni 3 di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di 2<sup>a</sup> classe e di segretario aggiunto, rispettivamente per le carriere direttive e di concetto;

b) mediante scrutinio per merito comparativo e al compimento di anni 5 di effettivo servizio nella qualifica di applicato per le carriere esecutive;

c) mediante scrutinio per merito assoluto e al compimento di anni 2 di effettivo servizio nella qualifica di usciere e di anni 8 nella qualifica di agente tecnico, per le carriere del personale ausiliario.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio degli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, per gli esercizi 1959-60 e successivi.

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959.